

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CINEGRAMMI

DENOMINAZIONE - SEDE

art. 1 È costituita, quale ente del terzo settore, l'associazione di promozione sociale denominata *Cinegrammi*. L'associazione, ove previsto, comprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'associazione è operante nei settori ricreativo e culturale, con sede legale nel comune di Bologna. La durata dell'associazione è illimitata. L'associazione è costituita e organizzata in forma di associazione di promozione sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del codice del Terzo settore.

FINALITÀ

art. 2 L'associazione *Cinegrammi* opera senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali e solidaristiche. L'associazione è apartitica e si attiene a principi di democraticità e inclusività sociale, svolgendo le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, del D. Lgs. n.117 /2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'associazione svolge le proprie attività avendo come fini prioritari:

- la promozione dell'arte in ogni sua forma, per valorizzare un intrattenimento di qualità;
- la cooperazione tra soggetti interessati alla produzione audiovisiva;
- l'educazione all'immagine (cinema, fotografia, arte digitale, arte contemporanea ecc.) per valorizzare i vari campi di applicazione dei linguaggi giovanili;
- l'avanzamento culturale, professionale e sociale dei membri nel campo cinematografico, tecnologico e artistico in generale;
- il sostegno attivo alla cultura delle pari opportunità dei diritti, e alla tutela delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere.

Tutte le attività dell'associazione, da svolgersi nel rispetto delle finalità statutarie, sono destinate ai propri soci e loro familiari e ai terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle elencate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'associazione potrà avvalersi delle prestazioni professionali e lavorative dei soci in relazione a singoli progetti o attività; potrà anche avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di esperti, professionisti ed enti estranei all'associazione, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare i soci e la loro attività.

SOCI

art. 3 Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro e che ne condividano le finalità, impegnandosi a realizzarle. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

art. 4 Chi intende essere ammesso a socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio direttivo, impegnandosi al rispetto dello statuto, dell'eventuale regolamento e delle delibere adottate dagli organi dell'associazione.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate da chi esercita la potestà.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione. È compito del Consiglio direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.

Per la regolare ammissione dei soci, sarà possibile accogliere richieste anche oralmente, formalizzando il tesseramento alla convocazione della prima Assemblea. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente; sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

art. 5 La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione del bilancio e modifica delle norme dello statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

art. 6 I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito annualmente in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi a sostegno economico del sodalizio sono intrasmissibili e non rivalutabili.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

art. 7 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione a causa di atteggiamenti non conformi ai principi dello Statuto, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o ente.

art. 8

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale o diverso termine stabilito per la corresponsione comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.

art. 9 Le deliberazioni prese in materia di esclusione saranno comunicate ai soci destinatari mediante email. I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

ESERCIZIO SOCIALE

art. 10 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio, con il rendiconto economico-finanziario, lo stato patrimoniale e la relazione di missione da presentare all'Assemblea degli associati.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

art. 11 Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del D. Lgs 117/2017;
- e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D. Lgs 117/2017.

ASSEMBLEE

art. 12 L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

art. 13 L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum

necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l'Assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti;

In particolare l'Assemblea ordinaria:

- a) elegge il Consiglio direttivo;
- b) approva il rendiconto economico-finanziario;
- c) approva i programmi dell'attività da svolgere;
- d) approva eventuali Regolamenti;
- e) delibera in merito all'esclusione dei soci;
- f) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

art. 14 L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per modificare lo Statuto e per sciogliere l'associazione, nominandone i liquidatori.

Per l'Assemblea straordinaria è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

art. 15 La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio direttivo e pubblicizzata mediante mailing-list e/o telefonicamente.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata per iscritto dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati, con indicazione delle materie da trattare.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa, se prevista.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole in seduta straordinaria dei tre quarti degli associati.

art. 16 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

art. 17 Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta tramite email e/o telefonicamente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- individuare enti nazionali a cui affiliarsi;
- predisporre il bilancio di esercizio;
- predisporre lo stato patrimoniale;
- predisporre il rendiconto economico - finanziario;
- predisporre la relazione di missione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

art. 18 In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE

art. 19 Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione e rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo; presiede le riunioni e coordina l'attività dell'associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo allo stesso ratifica dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

TESORIERE

art. 20. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio direttivo.

SEGRETARIO

art. 21. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

ORGANO DI CONTROLLO e ORGANO DI REVISIONE

art. 22. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione sono costituiti ed operano secondo quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 03/07/2017, n.117. I componenti di tali organi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova nomina da parte dell'Assemblea dei soci.

I membri dell'Organo di controllo e di revisione partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea dei soci e rimangono in carica quattro anni.

VOLONTARI

art. 23. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

IL BILANCIO

art. 24. Il Consiglio direttivo redige annualmente il bilancio di esercizio dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l'associazione presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea dei soci che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ENTRATE

art. 25. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi dei soci;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) raccolte pubbliche di fondi;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'associazione.

IL PATRIMONIO

art. 26. Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. lgs. 117/2017.

Il patrimonio può essere incrementato mediante:

- a) eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) decisione del Consiglio direttivo di destinazione a patrimonio dell'associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'associazione;
- e) apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'associazione al finanziamento dell'attività corrente della associazione.

RACCOLTA FONDI

art. 27. L'associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

L'adesione all'associazione non comporta per i soci obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Annuale. È, comunque, facoltà del socio di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa vigente.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal socio all'associazione, non è ripetibile dal socio stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del socio dall'associazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal socio o da qualunque soggetto terzo a favore dell'associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'associazione diverso dai diritti di partecipazione all'associazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa vigente; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'associazione che sia considerabile come di titolarità del socio o del soggetto che abbia

effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

LIBRI SOCIALI E ALTRE SCRITTURE OBBLIGATORIE

art. 28. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali e altre scritture obbligatorie:

- a) il libro dei soci e dei volontari tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- c) scritture contabili e relative al bilancio.

PUBBLICITA' E TRASPARENZA

art. 29. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

SCIoglimento

art. 30. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci che dispone lo scioglimento dell'associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione e dispone la devoluzione del patrimonio. In caso di estinzione o scioglimento, Il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

art. 31. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, le Leggi speciali in materia e i Regolamenti Interni.

